



Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento

Egr. Sig. Comandante
Corpo dei VV.F. Volontari
Sede

e p.c.

Egr. Sig. Ispettore
Unione distrettuale dei VV.F.
Volontari
Sede

Prot. N. 2785/af
Trento, 17 ottobre 2011

OGGETTO: tracciabilità dei pagamenti

Caro Comandante, come senz'altro già saprai, lo Stato ha introdotto una nuova normativa che riguarda la "tracciabilità" delle spese sostenute dagli Enti Pubblici al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose. Visto che anche i nostri "modesti" bilanci vedono l'uso di denaro pubblico e sono parte del bilancio comunale, anche noi, così come gli Enti con bilanci e strutture decisamente più importanti, siamo tenuti all'applicazione della predetta norma.

Mi rendo facilmente conto che la sua attuazione all'interno dei Corpi, soprattutto per quelli più piccoli, potrà creare non pochi problemi di tipo organizzativo e burocratico, ma il non seguirla porterebbe a rilevanti responsabilità dirette in capo ai loro legali rappresentanti, ovvero Voi Comandanti. Stessa cosa, logicamente, accade per le Unioni e la Federazione. D'altro canto non avere un bilancio, e quindi le "ovvie" responsabilità connesse, vuol dire non essere più noi a decidere la vita e le necessità dei nostri Corpi (da quelle più importanti a quelle più semplici). Potrebbe essere un funzionario comunale "responsabile" a decidere, ad esempio, quale sarà l'attrezzatura che dobbiamo comperare (prezzo e tipologia), come pure se sia "corretto" ed "opportuno", finito l'intervento o la manovra, offrire ai nostri Vigili una bevanda ed un panino: questo non è il futuro che vogliamo!

Allora per indicare un'applicazione della norma ai nostri Corpi che sia, al contempo, amministrativamente corretta, la meno "pesante" possibile ed identica per tutti, abbiamo



Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento

cercato, insieme al Consorzio dei Comuni (che è riferimento principale per i segretari comunali), di individuarne (e ci siamo riusciti non senza fatica) delle modalità di applicazione semplificate al massimo e condivise, riducendo il più possibile gli ambiti di applicazione della legge e, quindi, le incombenze a carico diretto dei nostri Corpi ed Unioni.

Il tutto si è concretizzato, in perfetta sintonia con l'intero Consiglio direttivo della Federazione, nelle indicazioni contenute nella lettera esplicativa della norma che trovate in allegato alla presente: questa rappresenta, dopo aver analizzato pregi e difetti di altre vie percorribili, la strada più semplice per convivere con la norma in questione.

Non di meno stiamo lavorando a livello politico al fine di proporre un emendamento alla legge in questione per salvaguardare le piccole realtà come i nostri Corpi che, in maniera a dir poco miope, sono stati equiparati a Regioni, Province e Comuni. Questo passaggio tuttavia non sarà né certo, e nemmeno di breve risultato.

Visto infine che, come detto, il bilancio del Corpi fa parte integrante di quello comunale, abbiamo ritenuto opportuno, attraverso lo stesso Consorzio, inviare la presente circolare a tutti i Comuni del Trentino, in modo che gli stessi condividano quanto in essa riportato e supportino il Comandante in questo delicato passaggio, ai sensi di quanto richiesto ed introdotto dalla nuova legge di protezione civile n. 9/2011 che, all'art. 8 comma 4, sottolinea e prevede la dovuta disponibilità del personale comunale a favore degli impegni burocratici ed amministrativi dei Corpi.

Colgo l'occasione per ricordare che, quale supporto per eventuali domande e chiarimenti su questo argomento, oltre alle documentazioni direttamente scaricabili dal sito internet della Federazione (www.fedvvfvol.it → leggi e regolamenti → tracciabilità) ed alla disponibilità dell'intera struttura, potete far riferimento, tramite l'indirizzo e-mail tracciabilita@fedvvfvol.it a nostri consulenti esterni particolarmente esperti in questa difficile materia trattata.

Con i migliori saluti.



Il Presidente
ing. Alberto Flaim



Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento

Egr. Sig. Comandante
Corpo dei VV.F. Volontari
Sede

e p.c.

Egr. Sig. Ispettore
Unione distrettuale dei VV.F.
Volontari
Sede

Prot. N. 2783/md
Trento, 17 ottobre 2011

OGGETTO: indicazioni operative in merito alla tracciabilità dei pagamenti

Il presente documento contiene le informazioni relative agli adempimenti, obbligatori per legge, che riguardano le modalità operative di tracciabilità dei pagamenti, a seguito delle modifiche normative intervenute sulla disciplina di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e, in particolare, alla luce delle interpretazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attraverso le determinazioni n. 10 del 22 dicembre 2010 n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011. La presente circolare è stata predisposta **in collaborazione con il Consorzio dei Comuni trentini** sul modello di quella inviata ai Comuni dal Consorzio stesso.

Si fa presente che i Comuni sono tenuti per legge ad supportare i Corpi nello svolgimento delle attività amministrative.

(articolo 8 punto 4. L.P. n. 9 del 1 luglio 2011)

I comuni, singoli o associati mediante le comunità, forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni, per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e contrattuali, per gli adempimenti fiscali, e in particolare svolgono, su richiesta degli stessi corpi o unioni, le procedure ad evidenza pubblica e quelle concorrenziali per la scelta del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi. I comuni e le comunità assicurano inoltre la disponibilità degli edifici, delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi idonei all'espletamento dei servizi antincendi da parte dei corpi volontari e delle unioni, utilizzando anche i finanziamenti della Provincia.

1. Ambito di applicazione.

Come evidenziato dall'Autorità di vigilanza, lo scopo della norma è quello di consentire il monitoraggio dei flussi di denaro pubblico verso i fornitori, al fine di contrastare infiltrazioni mafiose. Attraverso queste norme, il legislatore mira a controllare i pagamenti in qualunque modo collegati ad appalti pubblici attraverso le imprese aggiudicatrici.



I soggetti tenuti ad osservare questa normativa (legge n. 136 del 2010) sono coloro che debbono rispettare le modalità di evidenza pubblica ai fini degli affidamenti e, quindi, all'osservanza del codice dei contratti (o della corrispondente disciplina provinciale in materia). Questi soggetti sono, ai sensi dei commi 25 e 26 dell'articolo 3 del Codice di Contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163):

"25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» ovvero: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
 - *dotato di personalità giuridica;*
 - *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico."*
- Ai sensi del comma 33 del medesimo articolo "L'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32."*

I Corpi del VV.F. Volontari, avendo le caratteristiche degli organismi di diritto pubblico, sono da considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni aggiudicatrici (dette anche stazioni appaltanti), soggette perciò all'evidenza pubblica e anche alla tracciabilità dei pagamenti.

L'ambito di applicazione di questa norma è costituito dai soli contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto di servizi, o di forniture, o l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Nel nostro caso, quindi, i Corpi VV.F. volontari sono tenuti all'applicazione di questa norma quando effettuano acquisti di forniture o di servizi, o fanno eseguire opere o lavori.

È necessario chiarire, che queste disposizioni normative non contengono alcun riferimento ad un tetto di spesa al di sotto del quale non si applica questa norma, ciò presuppone che **la tracciabilità si debba applicare per qualsiasi importo di spesa.**

2. Casi in cui non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Amministrazione diretta, Economato, Spese a calcolo.

L'Autorità di vigilanza al Paragrafo 2.2 della determinazione n. 10 precisa che gli obblighi di tracciabilità non si applicano nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta.

Amministrazione diretta

Nell'amministrazione diretta il Corpo VV.F. provvede all'esecuzione di lavori o servizi con mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento (normalmente il Comandante) che è il diretto interlocutore nei confronti del fornitore ed è altresì il diretto responsabile della corretta esecuzione. In questo caso quindi il Corpo VV.F. acquisisce ed esegue direttamente i lavori e fa propri i risultati di tale attività. Non sussistono, dunque, in tali ipotesi, le esigenze di controllo dei flussi finanziari oggetto della finalità della legge.



Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento

Diversamente le norme sulla tracciabilità si applicano qualora le acquisizioni (servizi, forniture o lavori) avvengono tramite affidamento a terzi (articolo 125, comma 4, del Codice).

Quindi per riassumere non è necessario acquisire il CIG, né la dichiarazione di conto dedicato, né si necessita di corredare di apposita clausola l'accordo per acquisto di materiali in economia:

a) nel caso di acquisti di materiali/attrezzature necessari alla realizzazione in amministrazione diretta di un determinato lavoro e/o da destinare a magazzino se questi sono necessari per l'esecuzione di lavori ordinari eseguiti in amministrazione diretta. Ad esempio rientrano tra questi, i lavori di manutenzione ordinaria della sede, degli impianti, delle attrezzature, effettuati utilizzando il proprio personale (Vigili);

b) nel caso di acquisto di materiali/attrezzature necessari all'esecuzione in amministrazione diretta di un servizio o al fine di effettuare servizi ordinariamente eseguiti in amministrazione diretta. Ad esempio non è necessario chiedere il CIG per l'acquisto del materiale necessario per i servizi di pulizia o manutenzione della sede, delle attrezzature, dei mezzi effettuato mediante personale proprio.

Economia

Nell'ambito degli acquisti di beni, peraltro, si ritiene possano essere individuate altre categorie di pagamenti non soggette alla tracciabilità.

Si tratta in primo luogo delle spese di economato, individuate dall'Autorità quali le spese effettuate dai cassieri utilizzando il fondo economale, ove deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti (i Corpi VV.F.) l'utilizzo dei contanti.

Si tratta, in definitiva di importi relativi al pagamento di valori bollati, spese postali, spese di trasporto, acquisto di giornali e riviste, spese minute, ecc. Il regolamento contabile tipo dei Corpi precisa l'importo entro le quali è consentito ricorrere al fondo economato.

Spese a Calcolo

Si ritiene possano essere sottratte alla tracciabilità le spese a calcolo.

Questo tipo di spese sono definite dall'articolo 19, comma 4, del T.U. in materia di ordinamento finanziario della Regione Trentino — Alto Adige (DPGR 28/5/1999 n. 4/L).

Sono individuate come le "spese correnti (ordinarie) e di carattere variabile, concernenti le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità (nel nostro caso dei Corpi)".

Sono spese, dunque, che debbono essere inserite sulla parte corrente del bilancio (Spese Ordinarie), necessarie per l'ordinaria amministrazione e per la gestione dei servizi essenziali per il funzionamento del Corpo quali possono essere gli acquisti necessari per la piccola manutenzione di beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari, attrezzature, impianti e spese per le provviste dei materiali di



uso comune degli uffici (quali cancelleria e pubblicazioni) e simili (quali spese per trasporti e spedizioni e spese di rappresentanza).

In considerazione di tale loro natura, è da ritenere che i pagamenti effettuati nell'ambito delle spese a calcolo non siano soggetti alla disciplina della tracciabilità in quanto l'acquisto effettuato non ha le caratteristiche del contratto di appalto sopra delineate: il responsabile della commessa è il soggetto che ordina la spesa (comandante, segretario o cassiere), non vi sono particolari obblighi e condizioni che il fornitore è tenuto a rispettare e garantire e si presume che a seguito dell'ordine non vi siano successivi passaggi di denaro verso altri soggetti.

Al fine di poterle definire come “spese a calcolo”, tali spese vanno peraltro INSERITE NEL REGOLAMENTO CONTABILE TIPO DEI CORPI che dovrà essere approvato dalla giunta provinciale.

Tale regolamento dovrà:

- individuare le modalità di effettuazione delle spese (ordinativo scritto, ordinativo verbale formalizzato in un secondo tempo, buono d'ordine, ecc.),
- identificare le tipologie di spese che possono essere acquisite con tali modalità
- definire i limiti di importo che per i singoli ordinativi è consigliato non dovrebbero superare € 1.500.

Si allega, a titolo esemplificativo, una tabella di riferimento concernente le spese a calcolo, che sarà inserita nel regolamento di contabilità, opportunamente reso conforme anche alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (vedi Allegato).

Si fa inoltre presente il divieto di artificioso frazionamento della spesa (art. 29 Codice contratti). Si suggerisce di evitare di inserire fra le spese a calcolo pagamenti che vengono effettuati in maniera frequente verso il medesimo operatore economico, solo per il fatto che i singoli importi di fattura rientrino nei limiti delle spese a calcolo (es. nel caso di fornitura di gasolio da autotrazione, o nel caso di acquisto di prodotti alimentari per il vettovagliamento dei Vigili). In tali ipotesi si suggerisce stipulare un contratto con uno o più fornitori per l'intero anno, chiedendo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici il codice CIG da riportare solamente una volta sullo stesso contratto, specificando un importo forfettario presunto massimo (tracciabilità attenuata).

3. Altre spese escluse dagli obblighi di tracciabilità.

Secondo quanto chiarito dall'Autorità di vigilanza, in particolare al punto 2.2 della determinazione n. 10, e comunque sulla base delle premesse poste, ossia della discriminante costituita dal concetto di appalto pubblico, sono inoltre escluse dagli obblighi di tracciabilità altri tipi di spesa, che non rientrano nella richiamata nozione e dunque non sono disciplinate dal Codice dei contratti. Si tratta delle seguenti:

- a) contratti di lavoro tra stazioni appaltanti (il Corpo dei VV.F. volontari) e i propri vigili;
- b) contributi/finanziamenti ad associazioni ed altri enti, non finalizzati all'esecuzione di lavori, servizi/forniture; in particolare, si precisa che l'esenzione riguarda tutti quei casi in



cui il Corpo riconosce contributi ad enti (es. Unione distrettuale o Federazione provinciale, ecc.) per lo svolgimento delle proprie funzioni statutarie.

c) risarcimento danni e indennizzi corrisposti dalle imprese assicuratrici (appaltatrici) ai soggetti danneggiati, così come indennità pagate ai privati.

d) incarichi per studi, ricerche, consulenze e collaborazioni (contratti d'opera e d'opera professionale ex art. 2222 e 2230 c.c.);

e) locazione, acquisti e costituzione di diritti su beni immobili;

f) servizi di arbitrato e conciliazione;

g) prestazioni eseguite da società *in house* in favore di pubbliche amministrazioni proprie socie; in merito a questo punto si sottolinea come in queste spese rientrano i pagamenti derivanti da prestazioni effettuate da pubbliche amministrazioni giuridicamente distinte ma sottoposte a controllo da parte dell'ente pagante. E' il caso del Comune che eroga contributi al Corpo e che in virtù di questo punto **non deve tracciare la spesa** che ne deriva.

h) appalti contenuti entro un perimetro pubblico delimitato da disposizioni legislative/regolamentari o amministrative pubblicate, tali da rendere ex se tracciati rapporti intercorrenti tra amministrazioni aggiudicatrici.

4. Codice CIG

L'articolo 3, comma 5, della legge, modificato dal decreto legge n. 187, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i mandati di pagamento devono riportare, in relazione a ciascun pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)

Il CIG è stato istituito per vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed identifica ogni singolo pagamento; con la legge n. 136 del 2010 ha assunto la funzione aggiuntiva di tracciare i flussi di denaro pubblico diretti alle imprese e per tale fine è obbligatorio per tutte le spese previste dalla normativa, indipendentemente dalla procedura di scelta del fornitore adottata e dall' importo della spesa;

Per completezza di informazione si precisa che esiste anche il codice il CUP, istituito per assicurare il monitoraggio degli investimenti pubblici in relazione ad ogni nuovo progetto di sviluppo economico o sociale, affianca il CIG nel sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento nelle sole ipotesi in cui è comunque richiesto.

5. Applicazione


Per ottemperare alle norme sulla tracciabilità è necessario procedere come segue:

- a. Registrare il referente del Corpo VV.F. (Comandante o suo delegato) ed il Corpo stesso, sul sito dell'Autorità di vigilanza per il contratti pubblici (AVCP) secondo le procedure indicate sul sito <https://utenti.avcp.it/AVCP-Registrazione/>

NOTA: La registrazione è alquanto articolata e richiede dei tempi che vanno dai 3 a 15 giorni per ottenere la password.



b. Individuare se la spesa che si intende effettuare sia soggetta a tracciabilità, seguendo le indicazioni sopra riportate ovvero utilizzando il seguente schema semplificato:



c. Richiedere il codice CIG all'autorità di vigilanza utilizzando il servizio messo a disposizione della stessa (indirizzo <https://smartcig.avcp.it/>) seguendo le procedure indicate sul sito.

d. Il codice CIG deve essere riportato (determ. AVCP n. 8/2010):

- in caso di gara o richiesta di offerta:
 - nella richiesta di offerta inviata alle ditte fornitrici
 - nella lettera di invito a partecipare alle gare
- negli altri casi
 - al più tardi nell'ordinativo di pagamento (bonifico)

e. Richiedere al proprio fornitore il codice IBAN del conto corrente dedicato ove effettuare il bonifico



f. Effettuare il pagamento utilizzando esclusivamente strumenti che consentano la piena tracciabilità (bonifico, RIBA, ecc.), evitando l'utilizzo del contante

g. Richiedere al proprio fornitore il certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS o ente similare

NOTA: L'autorità di vigilanza ha chiarito che per questo adempimento è sufficiente richiedere il DURC alle ditte fornitrici, solo se l'importo del pagamento è superiore a €20.000, mentre per importi inferiori viene fatta firmare un'autocertificazione di regolarità contributiva.

h. Inserire, nell'eventuale contratto stipulato con il fornitore, la seguente CLAUSOLA DI TRACCIABILITA', pena la nullità dello stesso (determ. AVCP n 8 /2010)

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA': la Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare alla Corpo VV.F. di....., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Con riferimento alla recente deliberazione dell'Avcp del 7 luglio 2011 , si precisa che è possibile utilizzate il cosiddetto "regime di tracciabilità attenuata" riconosciuto per quanto riguarda i delle utenze (luce, gas, telefono, carburanti, ecc...) con possibilità di usare RID (esclusa per gli altri pagamenti) senza indicare il CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella contratto di fornitura stipulato tra il fornitore ed il Corpo.

In questo caso va richiesto il CIG solo una volta con le stesse modalità sopra indicate e inserito sul contratto stesso. A questo proposito si informa che recentemente alcune società di servizi e petrolifere (Telecom, ENI, ENEL, ecc.) hanno inviato ai Corpi una lettera precompilata ove è richiesto di inserire il codice CIG.



Allegato: FAC SIMILE DISPOSIZIONI AGGIUNTE AL REGOLAMENTO INERENTI LE SPESE A CALCOLO

Regolamento contabile dei Corpi VV.F. Volontari approvato dalla G.P. con delibera D.P.G.P. n.1 dd.7 febbraio 1992

Art. 8 bis
Spese a calcolo

1. Sono definite spese a calcolo, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del DPGR 28/5/1999 n. 4/L, le spese ricorrenti (= spese ordinarie) e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione di beni mobili, macchinari e attrezzature in proprietà o in disponibilità del Corpo VV.F. volontari nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovi imputazione sulla parte corrente del bilancio e sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione del servizio antincendi comunale, come definite e individuate nel successivo comma 2.

2. Sono considerate spese a calcolo, assunte entro i limiti di spesa di € 1.500 e pagate secondo le modalità previste nella norma medesima, le spese rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) spese per manutenzione e pulizia di locali, infrastrutture e impianti in uso al Corpo quali la sede, l'autorimessa, il magazzino, lo spogliatoio, gli uffici, la palestra, il castello di manovra, gli impianti di lavaggio, asciugatura, aspirafumo, mantenimento batterie, ecc. .
- b) spese per acquisto di materiali (e noleggio di macchinari) necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta: per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura quali strade, edifici, impianti e simili (a titolo indicativo: acquisti di cemento, bitume, stabilizzato, sabbia, sale e ghiaia, legname, tubazioni, chiusini, materiale elettrico, ferramenta, attrezzatura);
- c) spese per sostituzione, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dal Corpo: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture del Corpo, piccoli impianti e apparecchiature, compresi computer, fotocopiatrici e stampanti;
- d) manutenzione o riparazione dei beni mobili di cui alla precedente lettera c);
- e) spese per ispezioni e verifiche di impianti;
- f) segnaletica orizzontale e verticale per viabilità nonché altra segnaletica (quale ad esempio per segnalazioni di sicurezza o per indicazioni diverse);
- g) acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
- h) acquisto di licenze per uso di programmi informatici;
- i) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile per uso ordinario d'ufficio;



- j) acquisto di combustibile e lubrificanti per mezzi del Corpo;
- k) acquisto di materiale di ricambio, manutenzione/riparazione di veicoli;
- l) provviste di effetti di corredo ai Vigili;
- m) abbonamenti a riviste e periodici, anche on line;
- n) acquisti di libri e materiale audiovisivo;
- o) spese per pubblicazioni di comunicati e avvisi previsti dalle norme vigenti (concorsi, piani e programmi, gare e simili);
- p) spese per stampa e rilegatura di libri, pubblicazioni, atti e documenti; '
- q) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- r) acquisto sacchetti per raccolta rifiuti (per cestini e utenze);
- s) spese di rappresentanza;
- t) spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extraistituto quali: interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dal Corpo, secondo quanto specificato al successivo comma 3;
- u) corrispettivi per utilizzo di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di: interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti quando non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti.

3. Le spese per gli avvenimenti di cui alla lettera t) del precedente comma 2 comprendono: spese di organizzazione e gestione dell'avvenimento, spese di utilizzo di attrezzature specifiche non in dotazione al Corpo, acquisto o reintegro materiali di consumo, compresi quelli utilizzati negli interventi di soccorso, acquisto di vettovaglie per i soggetti partecipanti all'avvenimento, riproduzione fotografica, televisiva o cinematografica, stampe di documentazione conseguenti all'avvenimento medesimo, pubblicità, spedizione. Per verificare il rispetto del tetto di spesa ammesso ai sensi del comma 1, il relativo calcolo è effettuato sommando tutte le spese previste per l'avvenimento medesimo; nel caso in cui il suddetto limite sia superato, la disciplina prevista per le spese a calcolo non trova applicazione e si applicano le procedure ordinarie norme per la scelta del fornitore e per la tracciabilità dei pagamenti.

4. Fatte salve le ordinarie norme per l'acquisto di beni e servizi, le spese in economia rientranti nella tipologia delle spese a calcolo, sono assunte secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5. Le spese a calcolo, sono ordinate dal Cassiere o dal Comandante nei limiti e con le modalità seguenti:

- a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo di € 1.500 ed è vietato suddividere artificialmente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
- b) il responsabile incaricato per gli acquisti (Comandante o suo delegato) è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
- c) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.



_____ Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento _____

3. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi dal responsabile degli acquisti del Corpo, che provvede alle necessarie ordinazioni, di norma con buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Ing. Mauro Donati

